



REGOLAMENTO DEGLI ORGANI



Fondazione
Cassa di Risparmio di Asti

INDICE

PARTE I – REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA GOVERNANCE

TITOLO I – PREMESSE

Art. 1 - Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 - Principi generali.....	pag. 3

TITOLO II – CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Art. 3 - Convocazione	pag. 3
Art. 4 - Funzionamento	pag. 4
Art. 5 - Informazione e accesso	pag. 4

TITOLO III – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6 - Convocazione	pag. 5
Art. 7 - Funzionamento	pag. 5

TITOLO IV – PRESIDENTE

Art. 8 - Attribuzioni e competenze	pag. 6
--	--------

TITOLO V – COMMISSIONI CONSULTIVE

Art. 9 - Istituzione	pag. 7
Art. 10 - Composizione e convocazione delle Commissioni.....	pag. 7
Art. 11 - Funzionamento delle Commissioni.....	pag. 7
Art. 12 - Durata in carica	pag. 8

TITOLO VI – COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 13 - Attribuzioni e competenze	pag. 8
---	--------

PARTE II – REGOLAMENTO DESIGNAZIONI E NOMINE NEGLI ORGANI

TITOLO I – PREMESSE

Art. 1 - Ambito di applicazione	pag. 9
Art. 2 - Definizioni	pag. 9
Art. 3 - Principi generali.....	pag. 9

TITOLO II – DESIGNAZIONI E NOMINE NEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Art. 4 - Requisiti richiesti per i componenti il Consiglio di Indirizzo	pag. 10
Art. 5 - Procedura di designazione.....	pag. 11
Art. 6 - Procedura di nomina componenti il Consiglio di Indirizzo e il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo.....	pag. 12
Art. 7 - Cooptazioni Consiglio di Indirizzo	pag. 13

TITOLO III – NOMINE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8 - Requisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.....	pag. 14
Art. 9 - Procedura di nomina componenti del Consiglio di Amministrazione	pag. 15
Art. 10 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	pag. 16

TITOLO IV – NOMINE NEL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11 - Collegio dei Revisori.....	pag. 18
--------------------------------------	---------

TITOLO V – ATTIVITA' INERENTI DESIGNAZIONI E NOMINE E NORME TRANSITORIE

Art. 12 - Codice Etico	pag. 20
Art. 13 - Determinazione dei compensi dei componenti gli Organi	pag. 20
Art. 14 - Pubblicità	pag. 21
Art. 15 - Norme transitorie.....	pag. 21

PARTE I – REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA GOVERNANCE

TITOLO I – PREMESSE

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera b), dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina le nomine negli Organi e il funzionamento della governance della Fondazione, in aderenza ai contenuti dello statuto, della Carta delle Fondazioni approvata il 4 aprile 2012 dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Art. 2 (Principi generali)

Gli Organi della Fondazione, ognuno per quanto di competenza, operano in maniera funzionale al conseguimento degli interessi generali dell'Ente, al fine di permettere il più efficiente perseguimento dei fini istituzionali, nel pieno rispetto delle normative applicabili e delle vigenti previsioni statutarie.

TITOLO II – CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Art. 3 (Convocazione)

Il Consiglio di Indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Indirizzo più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato per deliberare sulle materie di propria competenza, di cui all'art. 14 dello statuto.

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione ha luogo, altresì, quando il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno un terzo dei componenti o il Collegio dei Revisori. La convocazione avviene con le modalità e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 3, dello statuto; in deroga le convocazioni per le sedute contenenti all'ordine del giorno le nomine di componenti gli Organi della Fondazione devono essere inviate ai Signori consiglieri e al Collegio dei Revisori con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data in cui avrà luogo il Consiglio.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, di norma, nella sede della Fondazione.

Art. 4 (Funzionamento)

Il Presidente, accertata la valida costituzione del Consiglio ai sensi dell'art. 15, comma 5, dello statuto, dichiara aperta la seduta e procede nei lavori secondo il previsto ordine del giorno.

Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo partecipano, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione e, su invito del Presidente, il Direttore Generale, o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente o suo sostituto.

Qualora, per la natura degli argomenti da trattare, si ritenga di non far partecipare dipendenti della Fondazione, il Segretario verbalizzante è nominato dall'Organo di Indirizzo tra i propri componenti.

Alle sedute del Consiglio possono partecipare soggetti esterni allo stesso, previo consenso da parte del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Indirizzo non può deliberare su oggetti che non siano all'ordine del giorno, salvo che, in presenza di tutti i componenti, gli stessi unanimemente consentano la discussione di argomenti inseriti al punto "varie ed eventuali".

Sui singoli punti all'ordine del giorno relaziona il Presidente o soggetto da lui delegato, la cui presenza nel Consiglio sia da tutti consentita.

La documentazione di cui ai punti dell'odg è di norma posta a disposizione dei Consiglieri, per la preventiva consultazione, presso la sede della Fondazione, al più tardi il terzo giorno lavorativo precedente la riunione del Consiglio di Indirizzo; in caso di convocazione urgente la documentazione è a disposizione dei consiglieri 24 ore prima della seduta.

La documentazione relativa all'approvazione del bilancio consuntivo annuale, del documento programmatico previsionale annuale e del documento di programmazione pluriennale è a disposizione dei Consiglieri, per la preventiva consultazione, presso la sede della Fondazione, dal decimo giorno antecedente la riunione del Consiglio di Indirizzo.

Art. 5 (Informazione e accesso)

Il Consigliere di Indirizzo che intenda ottenere informazioni, chiarimenti o spiegazioni sull'attività di altri organi in ordine a materie la cui competenza è riservata al Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 14 dello statuto, presenta istanza scritta al Presidente della Fondazione che, valutatane l'ammissibilità, provvede a fornire la relativa risposta o ad inoltrare la stessa all'Organo competente a rispondere.

Il Consigliere di Indirizzo che intenda ottenere informazioni, chiarimenti o spiegazioni sull'attività del proprio Organo di appartenenza può presentare richiesta orale durante la seduta di Consiglio, fatta salva la possibilità del Presidente di fornire la risposta seduta stante o nella prima seduta utile.

Ciascun Consigliere di Indirizzo può accedere ai verbali dello stesso Consiglio di cui fa parte e agli atti delle Commissioni in seno allo stesso costituite.

La documentazione inerente le sedute di Consiglio e delle Commissioni è consultabile esclusivamente presso la sede della Fondazione.

TITOLO III – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6 (Convocazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano. Si intende per componente il Consiglio di Amministrazione più anziano colui che ne fa parte da più tempo e ininterrottamente; nell'eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori.

La convocazione avviene con le modalità e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 18, comma 3, dello statuto.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, nella sede della Fondazione.

Art. 7 (Funzionamento)

Il Presidente, accertata la valida costituzione del Consiglio ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello statuto dichiara aperta la seduta e procede nei lavori secondo il previsto ordine del giorno.

Alle riunioni, su invito del Presidente, partecipa il Direttore Generale, o in caso di sua assenza o impedimento chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente o suo sostituto.

Qualora, per la natura degli argomenti da trattare, si ritenga di non far partecipare dipendenti della Fondazione, il Segretario verbalizzante è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti.

Alle sedute del Consiglio possono partecipare soggetti esterni allo stesso, previo consenso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione non può deliberare su oggetti che non siano all'ordine del giorno, salvo che, in presenza di tutti i componenti, gli stessi unanimemente consentano la discussione di argomenti inseriti al punto "varie ed eventuali".

Sui singoli punti all'ordine del giorno relaziona il Presidente o soggetto da lui delegato, la cui presenza nel Consiglio sia da tutti consentita.

La documentazione di cui ai punti dell'odg è di norma posta a disposizione dei Consiglieri, per la preventiva consultazione, presso la sede della Fondazione, al più tardi il terzo giorno lavorativo

precedente la riunione del Consiglio di Amministrazione; in caso di convocazione urgente la documentazione è a disposizione dei consiglieri 24 ore prima della seduta.

La documentazione relativa alla predisposizione del bilancio consuntivo annuale, del documento programmatico previsionale annuale e del documento di programmazione pluriennale è a disposizione dei Consiglieri, per la preventiva consultazione, dal decimo giorno antecedente la riunione del Consiglio di Amministrazione.

La documentazione inerente le sedute di Consiglio è consultabile esclusivamente presso la sede della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione con cadenza semestrale rendiconta al Consiglio di Indirizzo l'attività svolta.

TITOLO IV – PRESIDENTE

Art. 8 (Attribuzioni e competenze)

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca, sentito il Direttore Generale, il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione e li presiede.

Il Presidente assicura l'ordinato svolgimento delle adunanze, concede la facoltà di parlare e garantisce a tutti i Consiglieri la possibilità di esporre le proprie considerazioni in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora sorgano controversie inerenti l'applicazione dello statuto e dei regolamenti, spetta al Presidente dare l'interpretazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori.

Il Presidente svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e monitora sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

Il Presidente assume, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale ne spetta la ratifica alla prima riunione utile, previa verifica dell'esistenza dei dichiarati presupposti di assoluta ed improrogabile urgenza.

Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti chi lo sostituisca nella rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio di Amministrazione, a componenti il Consiglio di Indirizzo, al Direttore Generale, ovvero a dipendenti o a terzi.

Il Presidente ha accesso ai verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo e a tutti i documenti della Fondazione.

TITOLO V – COMMISSIONI CONSULTIVE

Art. 9 (Istituzione)

Il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione possono istituire commissioni consultive temporanee o permanenti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14, comma 1 punto i) e all'art. 17, comma 2 punto i), dello statuto.

Art. 10 (Composizione e convocazione delle Commissioni)

Fanno parte delle Commissioni i componenti degli Organi della Fondazione. Nel caso in cui se ne rilevi la necessità, le Commissioni possono avvalersi di consulenze di soggetti esterni qualificati, previa approvazione delle modalità da parte degli Organi collegiali di appartenenza. Le Commissioni operano con l'assistenza del Direttore Generale o di dipendente della Fondazione da questi delegato, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente insedia le Commissioni, presiede la prima seduta nel corso della quale si procede alla nomina del Coordinatore di Commissione, scelto tra i membri della Commissione stessa.

Ai componenti le Commissioni può essere riconosciuto un compenso determinato ai sensi dell'art. 14, comma 1 punto i), e dell'art. 17, comma 2 punto i), dello statuto.

Il Presidente, o suo delegato, può intervenire alle sedute di Commissione, senza gettone di presenza.

Art. 11 (Funzionamento delle Commissioni)

Il Coordinatore, d'intesa con il Presidente, convoca la Commissione, fissa l'ordine del giorno e coordina i lavori.

Il Coordinatore della Commissione al termine dei lavori, con il supporto del Direttore o dipendente da questi delegato, redige un verbale sommario degli argomenti trattati, che viene trasmesso al Presidente. Periodicamente il Coordinatore relaziona all'Organo di appartenenza.

Il verbale è sottoscritto dal Coordinatore di Commissione e dal Segretario verbalizzante, ed è, di norma, sottoposto ad approvazione seduta stante.

La documentazione inerente le sedute delle Commissioni è consultabile esclusivamente presso la sede della Fondazione.

Le Commissioni permanenti si devono riunire almeno due volte all'anno in occasione della redazione del documento programmatico previsionale e del piano programma pluriennale, e ogniqualvolta il Coordinatore o almeno tre membri della Commissione stessa lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare.

Le Commissioni temporanee si riuniscono a seconda delle esigenze e delle scadenze del progetto di propria competenza, seguendo le norme di funzionamento di cui al presente articolo.

Art. 12 (Durata in carica)

Il mandato dei componenti le Commissioni permanenti ha la stessa durata del mandato dell'Organo che li ha nominati. E' possibile la rotazione dei membri all'interno delle Commissioni a metà del mandato.

Il mandato dei componenti le Commissioni temporanee cessa con la realizzazione o la risoluzione del compito specifico loro affidato.

Nel caso di prosecuzione del progetto, cessa comunque con la scadenza dell'Organo di appartenenza.

TITOLO VI – COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 13 (Attribuzioni e competenze)

Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Indirizzo fra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili, così come disposto dall'art. 20, comma 1, dello statuto.

Il Collegio dei Revisori, quale Organo di controllo, opera con le attribuzioni e modalità stabilite dall'art. 20 dello statuto.

Il Collegio dei Revisori prende parte a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo.

Delle sedute del Collegio dei Revisori è redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti l'Organo.

Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Collegio dei Revisori ha accesso a tutti i documenti della Fondazione, consultabili presso la sede della Fondazione.

PARTE II – REGOLAMENTO DESIGNAZIONI E NOMINE NEGLI ORGANI

TITOLO I – PREMESSE

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera b), dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina le procedure per le designazioni e le nomine dei componenti gli Organi della Fondazione, in aderenza ai contenuti dello statuto, della Carta delle Fondazioni approvata il 4 aprile 2012 dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Art. 2 (Definizioni)

Al fine del presente Regolamento si intendono:

- a) per "designazioni", quelle promananti dai soggetti di cui all'art. 13 dello statuto della Fondazione, i quali hanno titolo a designare i componenti il Consiglio di Indirizzo;
- b) per "nomine"
 - quelle di cui il Consiglio di Indirizzo uscente ha titolo ad effettuare tra gli ultimi atti del proprio mandato;
 - quelle di cui il Consiglio di Indirizzo entrante ha titolo ad effettuare tra i primi atti del proprio mandato;
 - quelle di cui il Consiglio di Indirizzo in carica ha titolo ad effettuare nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori della Fondazione;
 - quelle di cui il Consiglio di Indirizzo ha titolo ad effettuare in caso di reintegro degli Organi della Fondazione.

La procedura di scelta dei componenti gli Organi della Fondazione deve essere diretta a favorire la presenza del genere meno rappresentato, in ottemperanza all'art. 6, comma 5, dello statuto.

Art. 3 (Principi generali)

La Fondazione svolge la propria attività interpretando le esigenze e corrispondendo alle istanze del territorio di riferimento ed opera le proprie scelte libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare l'autonomia. Il rapporto con gli attori locali, pubblici e privati, è caratterizzato da spirito di collaborazione, nel reciproco rispetto delle autonomie e prerogative decisionali.

Nel processo di composizione degli Organi la Fondazione adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente all'attività e finalità dell'Istituzione.

La Fondazione garantisce la presenza nei propri Organi di soggetti portatori di professionalità, competenza ed autorevolezza, nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare

l'indipendenza e la terzietà dell'Ente, anche sulla base delle previsioni di cui all'art. 10 del Protocollo di Intesa ACRI/MEF sottoscritto in data 22 aprile 2015.

Nella composizione dei propri Organi, la Fondazione si attiene al principio dell'adeguata presenza di genere e garantisce una discontinuità di almeno ventiquattro mesi tra cessazione dell'incarico in uno degli Organi della Fondazione e assunzione di incarichi operativi (quali Direttore/Segretario Generale, dirigente, o altro incarico da dipendente).

Gli Organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza, operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo statuto, al fine di assicurare la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

I componenti gli Organi concorrono, in posizione di parità in un positivo e costruttivo rapporto dialettico a formare la libera volontà della Fondazione e agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione e non sono rappresentanti degli enti designanti né a questi rispondono. Sono sempre tenuti alla piena osservanza di principi di riservatezza e di deontologia professionale.

TITOLO II – DESIGNAZIONI E NOMINE NEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Art. 4 (Requisiti richiesti per i componenti il Consiglio di Indirizzo)

Nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza e al fine di consentire alla Fondazione di operare con efficacia nei settori di intervento, i componenti il Consiglio di Indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato, per almeno un triennio, una concreta ed ampia esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni per almeno un triennio, negli Organi esecutivi o da dirigente presso enti pubblici o negli Organi gestionali o da dirigente presso enti privati operanti in uno o più di tali ambiti.

Gli Enti cui spetta la designazione e il Consiglio di Indirizzo per le conseguenti nomine, devono attenersi ai seguenti criteri oggettivi e trasparenti, come specificati dal presente Regolamento al fine di assicurare una composizione dell'Organo che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento e nell'ambito territoriale di riferimento:

- a) i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorirne la rappresentatività di interessi connessi ai settori di attività della Fondazione, la competenza e l'autorevolezza;
- b) i componenti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e residenza, ove richiesta da statuto, e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità, ineleggibilità, sospensione e/o decadenza, così come previsto dallo statuto.

La procedura di scelta dei componenti l'Organo di Indirizzo deve essere diretta a favorire la presenza del genere meno rappresentato, in ottemperanza all'art. 6, comma 5, dello statuto.

Art. 5 (Procedura di designazione)

Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dell'Organo, ovvero nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui compete la designazione, richiedendo ai soggetti designanti esterni alla Fondazione l'indicazione dei nominativi di spettanza.

Tali designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione, a cura del soggetto designante, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta unitamente alla documentazione necessaria, ai fini della verifica del possesso dei previsti requisiti, e consistente in un curriculum vitae dettagliato, nel certificato di residenza (ove richiesto da statuto), nel certificato generale del casellario giudiziale, nel certificato dei carichi pendenti, nel consenso al trattamento dei dati personali e/o nelle più opportune dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Possono essere nominati componenti il Consiglio di Indirizzo coloro che abbiano sottoscritto una dichiarazione di "impegno di onore" a non candidarsi, nell'anno successivo alla cessazione della carica, per l'assunzione di incarichi politici di cui all'art. 8, comma 1, dello statuto e dell'art. 10, comma 2, del Protocollo di Intesa ACRI/MEF sottoscritto in data 22 aprile 2015.

Qualora gli Enti designanti non provvedano entro i termini previsti, la Fondazione sollecita gli interessati concedendo ulteriori dieci giorni per gli adempimenti.

Qualora i soggetti esterni cui compete la designazione non provvedano entro i termini di cui sopra, il potere di designazione è esercitato, entro i successivi trenta giorni, in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia, dal Presidente del Tribunale di Asti che si atterrà ai medesimi criteri di scelta dell'Ente designante surrogato.

Il Consiglio di Indirizzo in carica provvede, in piena autonomia così come disposto dall'art. 6, comma 2, dello statuto, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, alla valutazione dei requisiti dei nominativi designati ed alle relative nomine, ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità.

Ove il Consiglio di Indirizzo ritenga che difettino i requisiti in capo ad almeno un componente della terna proposta dai soggetti designanti ne rifiuta la designazione ed il Presidente ne dà avviso all'Ente designante, il quale dovrà provvedere, nei successivi dieci giorni dal ricevimento della richiesta, ad effettuare la presentazione di una nuova terna per la designazione.

Qualora l'Ente designante non provveda nei termini predetti all'invio di una nuova terna o il Consiglio di Indirizzo ritenga che difettino, nuovamente, i requisiti in capo ad almeno un componente della nuova terna proposta, il potere di designazione è esercitato, entro i successivi dieci giorni, in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia, dal Presidente del Tribunale di Asti che si atterrà ai medesimi criteri di scelta dell'Ente designante surrogato.

L'invio da parte dei soggetti designanti di una terna incompleta, ossia priva di tre nominativi e/o non rispettante il principio della rappresentanza di genere, si intende come non effettuata.

Il medesimo nominativo non potrà essere presente in più terne.

Art. 6 (Procedura di nomina componenti il Consiglio di Indirizzo e il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo)

Al Consiglio di Indirizzo compete la nomina e la revoca del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo e la verifica per i componenti dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza.

Il Consiglio di Indirizzo, valutata l'idoneità e la rispondenza dei requisiti dei nominativi inseriti nelle terne presentate dai soggetti designanti indicati in statuto, procede alla delibera mettendo in votazione i candidati di ogni singola terna con voto segreto ai sensi dell'art. 15, comma 7, dello statuto.

I nominativi dei candidati di ciascuna terna verranno indicati in ordine alfabetico su apposita scheda predisposta per la votazione e sarà possibile esprimere una sola preferenza per ciascuna terna. Si procederà, ove possibile, ad una votazione contemporanea delle terne presentate dai soggetti designanti.

Nelle deliberazioni concernenti la nomina di componenti il Consiglio di Indirizzo, qualora per due votazioni consecutive non sia raggiunta la maggioranza dei presenti (esclusi gli astenuti) da nessun candidato della terna, in terza votazione viene eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si verifichi la parità dei voti, si ripete la votazione limitatamente ai soggetti in situazione di parità; in terza votazione, viene eletto, nell'ordine, il più anziano di carica e di età, così come previsto dall'art. 15, comma 10, dello statuto.

Successivamente alla nomina il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro dieci giorni dal ricevimento della citata comunicazione.

In caso di mancata accettazione in forma scritta della carica, entro il previsto termine di dieci giorni dalla notifica della nomina, da parte del soggetto indicato, il Consiglio di Indirizzo provvede ad una nuova nomina.

I Consiglieri di Indirizzo in carica potranno proporre la propria candidatura alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo entro le 72 ore antecedenti alla seduta del Consiglio di Indirizzo all'uopo convocata, unitamente alle più opportune dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ove necessarie.

I Consiglieri di Indirizzo, sulla base di un elenco contenente i nominativi dei candidati alla carica di Vice Presidente in ordine alfabetico, potranno esprimere sino ad un massimo di n. 1 preferenza sull'apposita scheda predisposta per la votazione, con voto segreto ai sensi dell'art. 15, comma 7, dello statuto. Qualora vi sia una sola candidatura alla carica di Vice Presidente si procederà comunque alla votazione segreta.

Nelle deliberazioni concernenti la nomina del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo, qualora per due votazioni consecutive non sia raggiunta la maggioranza dei presenti (esclusi gli astenuti) da nessun candidato, in terza votazione viene eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si verifichi la parità dei voti, si ripete la votazione limitatamente ai soggetti in situazione di

parità; in terza votazione, viene eletto, nell'ordine, il più anziano di carica e di età, così come previsto dall'art. 15, comma 10, dello statuto.

Successivamente alla nomina il Presidente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo comunichi la propria accettazione entro dieci giorni dal ricevimento della citata comunicazione.

In caso di mancata accettazione in forma scritta della carica, entro il previsto termine di dieci giorni dalla notifica della nomina, da parte del soggetto indicato, il Consiglio di Indirizzo provvede ad una nuova nomina.

Le dimissioni dalla carica di Vice Presidente e/o di Consigliere di Indirizzo devono essere motivate per iscritto ed indirizzate al Presidente della Fondazione e al Presidente del Collegio dei Revisori e sono efficaci a decorrere dalla loro ricezione. Alla prima seduta utile il Consiglio di Indirizzo, verificatane la validità formale, dà avvio al conseguente *iter* di sostituzione.

Art. 7 (Cooptazioni Consiglio di Indirizzo)

Il Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 13, comma 6 punto f), provvede alla nomina di tre membri scelti tra personalità di chiara e indiscussa fama, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione, così nominati: n. 2 dal Consiglio di Indirizzo uscente; n. 1 dal Consiglio di Indirizzo subentrato.

A tal fine, il Presidente tempestivamente dà evidenza, nelle modalità ritenute più idonee, alla procedura per le cooptazioni di cui all'art. 13, comma 6 punto f), dello statuto, ovvero nei casi di reintegro dell'Organo.

Le candidature dovranno pervenire, anche a mezzo di posta elettronica certificata, alla Fondazione, unitamente alla documentazione richiesta, almeno 5 giorni solari antecedenti alla seduta all'uopo convocata.

I Consiglieri di Indirizzo, se rieleggibili, potranno proporre la propria candidatura depositando presso la sede della Fondazione, anche a mezzo di posta elettronica certificata, almeno 5 giorni solari antecedenti alla seduta del Consiglio di Indirizzo all'uopo convocata, il curriculum vitae dettagliato unitamente alle più opportune dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ove necessarie.

Possono essere nominati componenti il Consiglio di Indirizzo coloro che abbiano sottoscritto una dichiarazione di "impegno di onore" a non candidarsi, nell'anno successivo alla cessazione della carica, per l'assunzione di incarichi politici di cui all'art. 8, comma 1, dello statuto e dell'art. 10, comma 2, del Protocollo di Intesa ACRI/MEF sottoscritto in data 22 aprile 2015.

I consiglieri del Consiglio di Indirizzo uscente, sulla base di un elenco contenente i nominativi dei candidati in ordine alfabetico, potranno esprimere sino ad un massimo di n. 2 preferenze sull'apposita scheda predisposta per la votazione che avverrà a scrutinio segreto.

Nelle deliberazioni concernenti la nomina di componenti il Consiglio di Indirizzo, qualora per due

votazioni consecutive non sia raggiunta la maggioranza dei presenti (esclusi gli astenuti) da nessun candidato della terna, in terza votazione viene eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si verifichi la parità dei voti, si ripete la votazione limitatamente ai soggetti in situazione di parità; in terza votazione, viene eletto, nell'ordine, il più anziano di carica e di età, così come previsto dall'art. 15, comma 10, dello statuto.

I consiglieri del Consiglio di Indirizzo entrante, sulla base di un elenco contenente i nominativi dei candidati in ordine alfabetico, potranno esprimere n. 1 preferenza sull'apposita scheda predisposta per la votazione che avverrà a scrutinio segreto.

Nelle deliberazioni concernenti la nomina di componenti il Consiglio di Indirizzo, qualora per due votazioni consecutive non sia raggiunta la maggioranza dei presenti (esclusi gli astenuti) da nessun candidato della terna, in terza votazione viene eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si verifichi la parità dei voti, si ripete la votazione limitatamente ai soggetti in situazione di parità; in terza votazione, viene eletto, nell'ordine, il più anziano di carica e di età, così come previsto dall'art. 15, comma 10, dello statuto.

Successivamente alla nomina il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro dieci giorni dal ricevimento della citata comunicazione.

In caso di mancata accettazione in forma scritta della carica, entro il previsto termine di dieci giorni dalla notifica della nomina, da parte del soggetto indicato, il Consiglio di Indirizzo provvede ad una nuova nomina.

TITOLO III – NOMINE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8 (Requisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione)

Nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza e al fine di consentire alla Fondazione di operare con efficacia nei settori di intervento, i componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di adeguate competenze in materie inerenti i settori di intervento e/o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato, per almeno un triennio, una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato funzioni, per almeno un triennio, negli Organi esecutivi o da dirigente presso enti pubblici o negli Organi gestionali o da dirigente presso enti privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità, ineleggibilità sospensione e/o decadenza, così come previsto dallo statuto.

La procedura di scelta dei componenti l'Organo di Amministrazione deve essere diretta a favorire la presenza del genere meno rappresentato, in ottemperanza all'art. 6, comma 5, dello statuto.

Art. 9 (Procedura di nomina componenti del Consiglio di Amministrazione)

Nella nomina e nella revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività ed a preservare il corretto funzionamento della Fondazione.

Al Consiglio di Indirizzo compete la nomina e la revoca del Presidente della Fondazione e dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Indirizzo procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa verifica della presenza dei requisiti statutari e dell'assenza di eventuali cause ostative, quali quelle di incompatibilità e di ineleggibilità.

I consiglieri di Amministrazione e i consiglieri di Indirizzo in carica, se rieleggibili, possono presentare la propria candidatura, per l'inserimento in una lista, depositando presso la sede della Fondazione, anche a mezzo di posta elettronica certificata, il curriculum vitae dettagliato unitamente alle più opportune dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ove necessarie.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, secondo le seguenti modalità:

- su proposta di una lista presentata dal Presidente composta da tanti nominativi quanti sono i componenti da nominare, senza necessaria sottoscrizione da parte dei Consiglieri di Indirizzo;
- su proposta dei Consiglieri di Indirizzo con la presentazione di una lista composta da tanti nominativi quanti sono i componenti da nominare, sottoscritta da almeno 7 Consiglieri di Indirizzo. Ciascun componente del Consiglio di Indirizzo non può sottoscrivere più di una lista di candidature.

Ogni lista deve assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

La lista dovrà essere depositata presso la sede della Fondazione, anche a mezzo di posta elettronica certificata, almeno 5 giorni solari antecedenti alla seduta del Consiglio di Indirizzo all'uopo convocata.

Le candidature dei componenti al Consiglio di Amministrazione inserite nella lista, ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: curriculum vitae dettagliato, certificato di residenza, certificato generale del casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti, consenso al trattamento dei dati personali e/o opportune dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Possono essere nominati componenti il Consiglio di Amministrazione coloro che abbiano sottoscritto una dichiarazione di "impegno di onore" a non candidarsi, nell'anno successivo alla cessazione della carica, per l'assunzione di incarichi politici di cui all'art. 8, comma 1, dello statuto e dell'art. 10, comma 2, del Protocollo di Intesa ACRI/MEF sottoscritto in data 22 aprile 2015.

Ove il Consiglio di Indirizzo ritenga che difettino i requisiti in capo ad almeno un componente della lista presentata la stessa non potrà essere messa in votazione.

La votazione della/e lista/e avverrà con scrutinio segreto ai sensi dell'art. 15, comma 7, dello statuto.

Risulteranno nominati i candidati inseriti nella lista che avrà ottenuto la maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni concernenti la nomina di componenti il Consiglio di Amministrazione, qualora per due votazioni consecutive non sia raggiunta la maggioranza dei presenti (esclusi gli astenuti) da nessuna lista, in terza votazione vengono eletti i componenti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si verifichi la parità dei voti si procederà ad oltranza con le votazioni, anche ricorrendo alla sospensione della seduta.

Nel caso di sostituzione di componenti l'Organo di Amministrazione durante il mandato, per cause diverse dalla scadenza naturale, il Consiglio di Indirizzo procederà al reintegro dell'Organo definendo le modalità e le tempistiche in conformità alle procedure sopra indicate.

Successivamente alla nomina il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro dieci giorni dal ricevimento della citata comunicazione.

In caso di mancata accettazione in forma scritta della carica, entro il previsto termine di dieci giorni dalla notifica della nomina, da parte del soggetto indicato, il Consiglio di Indirizzo provvede ad una nuova nomina.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione devono essere motivate per iscritto ed indirizzate al Presidente della Fondazione e al Presidente del Collegio dei Revisori e sono efficaci a decorrere dalla loro ricezione. Alla prima seduta utile il Consiglio di Indirizzo, verificatane la validità formale, dà avvio al conseguente *iter* di sostituzione.

Art. 10 (Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente resta in carica per quattro esercizi compreso quello di nomina e fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto e ultimo esercizio e, comunque, fino alla nomina del suo successore. Il suo mandato dura sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo che lo ha eletto.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo, anche al di fuori dei suoi componenti.

Il Consiglio di Indirizzo procede alla nomina del Presidente, previa verifica della presenza dei requisiti statutari e dell'assenza di eventuali cause ostative, quali quelle di incompatibilità e di ineleggibilità.

Il Presidente della Fondazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate all'art. 8 del presente Regolamento.

Il Presidente, i Consiglieri di Indirizzo e di Amministrazione in carica, se rieleggibili, potranno proporre la propria candidatura a Presidente della Fondazione depositando presso la sede della Fondazione, anche a mezzo di posta elettronica certificata, almeno 5 giorni solari antecedenti alla seduta del

Consiglio di Indirizzo all'uopo convocata, il curriculum vitae dettagliato unitamente alle più opportune dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ove necessarie.

I Consiglieri di Indirizzo, nel numero minimo di 7 proponenti, possono indicare un candidato per la carica di Presidente, depositando suddetta candidatura, unitamente alla documentazione necessaria, presso la sede della Fondazione, anche a mezzo di posta elettronica certificata, almeno 5 giorni solari antecedenti alla seduta del Consiglio di Indirizzo all'uopo convocata. Ciascun consigliere non può sottoscrivere più di una candidatura.

Eventuali ulteriori candidature possono essere depositate presso la sede della Fondazione, anche a mezzo di posta elettronica certificata, almeno 5 giorni solari antecedenti alla seduta del Consiglio di Indirizzo all'uopo convocata e corredate dalla seguente documentazione: curriculum vitae dettagliato, certificato di residenza, certificato generale del casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti, consenso al trattamento dei dati personali e/o opportune dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Può essere nominato Presidente colui che abbia sottoscritto una dichiarazione di "impegno di onore" a non candidarsi, nell'anno successivo alla cessazione della carica, per l'assunzione di incarichi politici di cui all'art. 8, comma 1, dello statuto e dell'art. 10, comma 2, del Protocollo di Intesa ACRI/MEF sottoscritto in data 22 aprile 2015.

La nomina del Presidente viene effettuata con votazione segreta come previsto da statuto ai sensi dell'art. 15, comma 7.

I Consiglieri di Indirizzo, sulla base di un elenco contenente i nominativi dei candidati alla carica di Presidente in ordine alfabetico, potranno esprimere sino ad un massimo di n. 1 preferenza sull'apposita scheda predisposta per la votazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16, comma 2, dello statuto provvede a nominare nel proprio ambito il Vice Presidente con votazione segreta come previsto da statuto ai sensi dell'art. 18, comma 7.

Il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del Vice Presidente, previa verifica della presenza dei requisiti statutari e dell'assenza di eventuali cause ostative, quali quelle di incompatibilità e di ineleggibilità.

I Consiglieri di Amministrazione in carica potranno proporre la propria candidatura a Vice Presidente della Fondazione depositando presso la sede della Fondazione, anche a mezzo di posta elettronica certificata, almeno 5 giorni solari antecedenti alla seduta del Consiglio di Amministrazione all'uopo convocata, il curriculum vitae dettagliato unitamente alle più opportune dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ove necessarie.

Può essere nominato Vice Presidente colui che abbia sottoscritto una dichiarazione di "impegno di onore" a non candidarsi, nell'anno successivo alla cessazione della carica, per l'assunzione di incarichi politici di cui all'art. 8, comma 1, dello statuto e dell'art. 10, comma 2, del Protocollo di Intesa ACRI/MEF sottoscritto in data 22 aprile 2015.

I Consiglieri di Amministrazione, sulla base di un elenco contenente i nominativi dei candidati alla carica di Vice Presidente in ordine alfabetico, potranno esprimere sino ad un massimo di n. 1 preferenza sull'apposita scheda predisposta per la votazione.

Nelle deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora per due votazioni consecutive non sia raggiunta la maggioranza dei presenti (esclusi gli astenuti) da nessun candidato della terna, in terza votazione viene eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si verifichi la parità dei voti, si ripete la votazione limitatamente ai soggetti in situazione di parità; in terza votazione, viene eletto, nell'ordine, il più anziano di carica e di età, così come previsto dall'art. 15, comma 10, dello statuto.

Successivamente alla nomina ne viene data comunicazione ai soggetti interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro dieci giorni dal ricevimento della citata comunicazione.

In caso di mancata accettazione in forma scritta della carica, entro il previsto termine di dieci giorni dalla notifica della nomina, da parte del soggetto indicato, il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione provvedono ad una nuova nomina di propria spettanza.

Le dimissioni dalla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione devono essere motivate per iscritto ed indirizzate al Presidente della Fondazione e al Presidente del Collegio dei Revisori e sono efficaci a decorrere dalla loro ricezione.

Alla prima seduta utile il Consiglio di Amministrazione verificatane la validità formale, dà avvio al conseguente *iter* di sostituzione.

In caso di dimissioni del Presidente della Fondazione, le stesse devono essere indirizzate al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre che al Presidente del Collegio dei Revisori e devono essere motivate per iscritto.

Alla prima seduta utile il Consiglio di Indirizzo, verificatane la validità formale, dà avvio al conseguente *iter* di sostituzione.

TITOLO IV – NOMINE NEL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11 (Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Indirizzo fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori rimane in carica tre esercizi compreso quello di nomina e scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo ed ultimo esercizio.

I componenti il Collegio dei Revisori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità, sospensione e/o decadenza, così come previsto dallo statuto.

Possono essere nominati componenti il Collegio dei Revisori coloro che abbiano sottoscritto una dichiarazione di “impegno di onore” a non candidarsi, nell’anno successivo alla cessazione della carica, per l’assunzione di incarichi politici di cui all’art. 8, comma 1, dello statuto e dell’art. 10, comma 2, del Protocollo di Intesa ACRI/MEF sottoscritto in data 22 aprile 2015.

Al Consiglio di Indirizzo spetta la nomina e la revoca per giusta causa del Presidente del Collegio dei Revisori, di due membri effettivi e di due supplenti, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione, come previsto all’art. 14, comma 1 punto g), dello statuto.

I componenti il Collegio dei Revisori in carica, se rieleggibili, possono presentare la propria candidatura, per l’inserimento in una lista, depositando presso la sede della Fondazione, anche a mezzo di posta elettronica certificata, il curriculum vitae dettagliato unitamente alle più opportune dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ove necessarie.

I componenti il Collegio dei Revisori sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, secondo le seguenti modalità:

- su proposta di una lista presentata dal Presidente composta da tanti nominativi quanti sono i componenti da nominare, senza necessaria sottoscrizione da parte dei Consiglieri di Indirizzo;
- su proposta dei Consiglieri di Indirizzo con la presentazione di una lista composta da tanti nominativi quanti sono i componenti da nominare, sottoscritta da almeno 7 Consiglieri di Indirizzo. Ciascun componente del Consiglio di Indirizzo non può sottoscrivere più di una lista di candidature.

Ogni lista deve assicurare la presenza del genere meno rappresentato; indicando, altresì, il candidato a Presidente e i candidati a membri effettivi e membri supplenti.

La lista dovrà essere depositata presso la sede della Fondazione, anche a mezzo di posta elettronica certificata, almeno 5 giorni solari antecedenti alla seduta del Consiglio di Indirizzo all’uopo convocata.

Le candidature dei componenti il Collegio dei Revisori inserite nella lista, ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: curriculum vitae dettagliato, certificato di residenza, certificato generale del casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti, iscrizione nel registro dei revisori contabili, consenso al trattamento dei dati personali e/o opportune dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Ove il Consiglio di Indirizzo ritenga che difettino i requisiti in capo ad almeno un componente della lista presentata la stessa non potrà essere messa in votazione.

La votazione della/e lista/e avverrà con scrutinio segreto ai sensi dell’art. 15, comma 7, dello statuto.

Risulteranno nominati i candidati inseriti nella lista che avrà ottenuto la maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni concernenti la nomina di componenti il Collegio dei Revisori, qualora per due votazioni consecutive non sia raggiunta la maggioranza dei presenti (esclusi gli astenuti) da nessuna

lista, in terza votazione vengono eletti i componenti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si verifichi la parità dei voti si procederà ad oltranza con le votazioni, anche ricorrendo alla sospensione della seduta.

Nel caso di sostituzione di componenti il Collegio dei Revisori durante il mandato, per cause diverse dalla scadenza naturale, il Consiglio di Indirizzo procederà al reintegro dell'Organo definendo le modalità e le tempistiche in conformità alle procedure sopra indicate.

Successivamente alla nomina il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro dieci giorni dal ricevimento della citata comunicazione. In caso di mancata accettazione in forma scritta della carica, entro il previsto termine di dieci giorni dalla notifica della nomina, da parte del soggetto indicato, il Consiglio di Indirizzo provvede ad una nuova nomina.

Le dimissioni dalla carica di Revisore devono essere motivate per iscritto ed indirizzate al Presidente della Fondazione e al Presidente del Collegio dei Revisori e sono efficaci a decorrere dalla loro ricezione; in caso di dimissioni del Presidente del Collegio dei Revisori, le stesse devono essere indirizzate agli altri componenti il Collegio dei Revisori, oltre che al Presidente della Fondazione. Alla prima seduta utile il Consiglio di Indirizzo, verificatane la validità formale, dà avvio al conseguente *iter* di sostituzione, così come previsto dallo statuto.

TITOLO V – ATTIVITA' INERENTI DESIGNAZIONI E NOMINE E NORME TRANSITORIE

Art. 12 (Codice Etico)

I componenti gli Organi della Fondazione devono essere informati per tempo e con le modalità ritenute più opportune sul contenuto del Codice Etico della Fondazione e si obbligano, nell'accettare l'incarico, al pieno rispetto ed osservanza dei principi e delle regole ivi stabilite e ad essi applicabili nel loro rapporto con la Fondazione.

Art. 13 (Determinazione dei compensi dei componenti gli Organi)

In conformità al criterio generale di buon utilizzo delle risorse, la Fondazione determina l'entità dei compensi dei propri Organi in funzione delle responsabilità e degli impegni associati alle relative cariche, nonché della loro congruità rispetto alla natura istituzionale della Fondazione, alle finalità perseguite e ai complessivi oneri di gestione, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2, del vigente statuto e dall'art. 9 del Protocollo di Intesa ACRI/MEF sottoscritto in data 22 aprile 2015.

Ai componenti il Consiglio di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni.

La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio di Indirizzo medesimo, con parere del Collegio dei Revisori.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai componenti il Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni dei Consigli di Indirizzo e di Amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dal Consiglio di Indirizzo, con il parere del Collegio dei Revisori per i componenti il Consiglio di Amministrazione. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

Art. 14 (Pubblicità)

Il presente Regolamento, i nominativi dei componenti gli Organi della Fondazione e i loro curriculum vitae sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.

Il presente Regolamento viene inoltre trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti il Consiglio di Indirizzo, unitamente alle disposizioni statutarie e al Codice Etico.

Art. 15 (Norme transitorie)

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 09.09.2024.